SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 162**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90A2833

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1990, n. 183.

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sottoscrizione di ulteriori azioni della SITAF S.p.a.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione riservate esclusivamente ad essa per aumento del capitale sociale al fine di mantenere ferma la partecipazione azionaria al capitale della Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.a. prevista dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al 40 per cento del capitale sociale.

Art. 2.

Profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.

3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1° luglio 1978.

4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254. Il termine di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso relativo ai provvedimenti di primo inquadramento di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in L. 6.800.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in L. 944.000.000 per l'anno 1990, L. 305.000.000 per l'anno 1991 e L. 357.000.000 per l'anno 1992, si provvede quanto a L. 773.000.000 ed a L. 171.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 108 e 294 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990 e quanto a L. 305.000.000 ed a L. 357.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 108 del medesimo stato di previsione, rispettivamente per gli anni 1991 e 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 6, primo comma, lettera *b*), della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale):

«Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Fréjus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS è autorizzata:

a) *(omissis)*;

b) ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso, anche in deroga all'articolo 2441 del codice civile e fino a concorrenza della somma di lire 10 miliardi».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 269/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) è il seguente: «1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987».

— Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(Omissis).

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale».

— Il testo dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 254/1988 (Norme in matera di primo inquadramento della nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) è il seguente:

«Art. 5 *(Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312)*. — 1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.

2. Ferme restanto, per il personale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3426):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (FERRI) il 6 dicembre 1988.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro), in sede referente, il 19 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XI, in sede referente, il 16 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite VIII e XI, in sede legislativa, il 16 dicembre 1989.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XI, in sede legislativa, e approvato il 20 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2032):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 14 marzo 1990 e approvato, con modificazioni, il 28 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 3426/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro), in sede legislativa, il 10 aprile 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XI il 24 maggio 1990, 7 giugno 1990 e approvato il 13 giugno 1990.

90G0227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 dicembre 1989.

Individuazione dell'area di importanza naturalistica nazionale ed internazionale «Gola del Calore Lucano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, con cui sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale;

Considerato l'elevato valore naturalistico della zona del Gola del Calore Lucano e delle zone circostanti, costituenti un complesso fluviale di interesse primario caratterizzato da pareti a picco e sponde con boschi ripariali, con presenza di diverse specie botaniche erbacee di elevato valore scientifico e naturalistico, nonché di salici, pioppi, ontani e pregevoli formazioni di boschi misti;

Considerato che nello stesso biotopo è stata rilevata la presenza di martin pescatore, merlo acquaiolo, ballerina bianca, ballerina gialla, falco pellegrino e di diverse altre specie di uccelli, tutte le specie comprese nell'allegato I della convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata con la legge n. 503/81 che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, in particolare di quelle elencate negli allegati I e II della convenzione medesima;

Considerato, inoltre, che il biotopo in questione ospita la più numerosa e vitale popolazione di lontra, specie pure compresa nell'allegato I della citata convenzione di Berna;

Viste le note rispettivamente dei comuni di Aquara in data 15 luglio 1989, di Campora in data 27 febbraio 1989, comune di Controne in data 13 febbraio 1989, di Stio in data 21 febbraio 1989;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono anche zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la propria nota in data 5 maggio 1989 alla presidenza della giunta della regione Campania nonché ai comuni di Felitto, Laurino e Magliano Vetere circa le richieste di un motivato parere in ordine alla individuazione in oggetto con la quale venivano altresì informati gli stessi soggetti delle misure di salvaguardia che il Ministero intende adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministro dell'ambiente può adottare — sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, — le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area denominata «Gola del Calore Lucano», delimitato secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto sotto il n. 1, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'ambiente, la regione Campania ed i comuni di Aquara, Campora, Controne, Felitto, Laurino, Magliano Vetere e Stio prenderanno opportuni accordi ai fini dell'istituzione della riserva naturale della «Gola del Calore Lucano».

Art. 3.

1. Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 2.

Art. 4.

1. La vigilanza su detta zona è affidata al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, nonché alle forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO 1

Individuazione della zona di importanza naturalistica della "Gola del Calore Lucano" (SA)

Cartografia in scala 1:25.000 su base I.G.M.
foglio di unione

NO Eboli 1956	NE Campagna 1956	NO Contursi 1956	NE Buccino 1956	NO Vietri di Potenza 1956	NE Picerno 1956
SO Persano 1956	SE Altavilla Silentina 1956	SO Sicignano degli Alburni 1955	SE Auletta 1955	SO Polla 1956	SE Tito 1956
NO Paestum 1956	NE Roccadàspide 1956	NO Castelcivita 1955	NE S. Angelo a Fasanella 1955	NO Atena Lucana 1956	NE Brienza 1956
SO Agròpoli 1956	SE Trentinara 1956	SO Castel S. Lorenzo 1956	SE Laurino 1956	SO Teggiano 1956	SE Sala Consilina 1956
NO Torchiara 1956	NE Orria 1956	NO Gioi 1956	NE Pruno 1956	NO Monte Cervati 1956	NE Montesano sulla Marcellana 1956
SO Pollica 1956	SE Casal Velino 1956	SO Vallo della Lucania 1956	SE Rofrano 1956	SO Sanza 1956	SE Casalbuono 1956
	NE Ascea 1956	NO Pisciotta 1956	NE Rocca-gloriosa 1956	NO Torre Orsaia 1956	NE Vibonati 1956
		SO Capo Palinuro 1956	SE Camerota 1956	SO Policastro Bussentino 1956	SE Sapri 1956

198 — 19 — 209 — 21

F°. 209 della Carta d'Italia
PRUNO
I

ALLEGATO 2

All'interno delle aree individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura; fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni, nonché di natanti a motore lungo l'asta fluviale;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distribuzione di uova e nidi;

il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vertusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità e alla corretta conduzione dei fondi agricoli e alla ricostituzione di ambienti umidi;

è altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali, aprire nuove piste di penetrazione con l'esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre, nelle aree non agricole, specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi ed i danni alla pubblica incolumità;

praticare il pascolo all'interno delle aree boschive.

90A2985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1990.

Determinazione della struttura organizzativa dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25 concernente la disciplina dell'apprendistato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, concernente la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e successive modificazioni e integrazioni, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1974, registro n. 1, foglio n. 395;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617 concernente la soppressione della Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori e il riordinamento interno dei servizi relativi alle funzioni non trasferite alle regioni;

Vista le legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante la legge quadro in materia di formazione professionale;

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comuntà europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, concernente il finanziamento dei piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 4255/88 del 19 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1989 concernente l'istituzione del Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità Europee;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, recante la collocazione alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del dirigente generale per l'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori, nonché determinazione delle relative competenze ed istituzione di una specifica struttura organizzativa;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Ritenuta l'esigenza di determinare la struttura organizzativa per la trattazione di tutti gli affari attribuiti al dirigente generale per l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori, utilizzando sette dei posti di funzione di direttore di divisione, istituiti dalla tabella organica XV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e rimasti integri pur dopo la soppressione della Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori, disposta dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617;

Dato atto che il presente decreto non comporta variazioni in aumento delle dotazioni organiche del personale del Ministero, quali in atto esistenti:

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori è articolato in sette divisioni con i compiti appresso indicati.

Divisione I

AFFARI GENERALI - PERSONALE - COORDINAMENTO DELLE DIVISIONI

Affari generali e personale.

Pareri su disegni e proposte di legge.

Predisposizione di elementi per risposte a interrogazioni o interpellanze parlamentari.

Collegamento con le regioni e con le provincie autonome sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni.

Relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale.

Predisposizione delle relazioni annuali e dei rapporti da redigersi in osservanza delle disposizioni vigenti.

Affari comunitari e internazionali.

Divisione II

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Politiche per l'orientamento professionale.

Raccordo con le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.

Promozione dell'orientamento professionale compresi gli indirizzi agli Ulmo per la individuazione di spazi informativi nei confronti degli iscritti alle liste di collocamento.

Divisione III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Politiche per la formazione professionale.

Rapporto con il Fondo sociale europeo e inoltro alla Comunità europea dei relativi progetti.

Istituzione e finanziamento delle iniziative di formazione professionale di lavoratori italiani all'estero.

Predisposizione e finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo.

Finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso della Comunità economica europea.

Organizzazione e finanziamento d'intesa con le regioni di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale.

Divisione IV

PROGRAMMAZIONE PER L'INDIRIZZO E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE - INNOVAZIONI

Attività di documentazione, di informazione e di analisi e di elaborazione dei dati statistici, relativi all'orientamento e alla formazione professionale.

Attività di studio, di ricerca e di sperimentazione.

Raccordi con la programmazione economica nazionale.

Innovazione di sistemi formativi:

a) definizione dei requisiti tecnici per il riconoscimento e l'idoneità delle strutture e delle attrezzature per la formazione professionale;

b) definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e prove di accertamento per la loro attribuzione;

c) definizione dei requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Direttive in materia di formazione professionale dei lavoratori extra-comunitari.

Esame dei progetti di formazione professionale concordati con il Ministero degli affari esteri per il reinserimento dei lavoratori extra-comunitari nei Paesi di origine.

Studio dei sistemi di finanziamento della formazione.

Divisione V

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE AI FINI DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Valutazione e definizione contributi per le attività relative a:

a) progetti di intervento per lo squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro;

b) aggiornamento del personale impiegato nella formazione professionale;

c) progetti speciali;

d) progetti presentati nell'ambito del piano straordinario di attuazione dell'occupazione giovanile;

e) finanziamento dei progetti relativi all'innovazione dei sistemi formativi regionali.

Divisione VI

VIGILANZA - CONTENZIOSO

Finanziamento e vigilanza dell'ISFOL.

Finanziamento delle attività di formazione professionale residua svolte nelle regioni.

Finanziamento delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative e relativo controllo.

Contenzioso.

Divisione VII

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, BILANCIO E CONTROLLO

Predisposizione dei bilanci.
Controllo flussi.
Attività di contabilizzazione e controllo tecnico-gestionale delle attività operative rispettivamente:

a) per il fondo per la mobilità della manodopera;

b) per il fondo di rotazione per il cofinanziamento dei progetti formativi da inoltrare al fondo sociale europeo;

c) per il fondo per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali per la promozione dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno.

Attività relative alla liquidazione del soppresso FAPL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo il visto e la registrazione della Corte dei conti.

Roma, 10 marzo 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1990
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 139

90A2986

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 maggio 1990.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 27 marzo 1990, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 192348/66-AU-211 del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1990, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di 5 anni, al tasso d'interesse annuo del 12%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 27 marzo 1990;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 27 marzo 1990, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «12% 1990/1995» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «12% 1990/1995» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a lire 1502,52 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione Bancaria Italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende.

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «12% 1990/1995».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore del titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto 19 marzo 1990. Tale parte del certificato potrà essere staccata in sede di rimborso.

Il verso del mantello reca un rosone ornamentale realizzato con disegni «a guilloche».

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio; zione

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 UCU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 UCU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 384

90A3006

DECRETO 21 giugno 1990.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni e integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4, dell'art. 2, del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del Tesoro, di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1987 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 11.539.612.734 a fronte di 22.647 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 665.463.659 a fronte di 16.790 rendite gestite;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1987, nella seguente misura:

L. 509.542,66 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 39.634,52, per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

90A3031

DECRETO 26 giugno 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio-14 agosto 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,40 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 giugno-14 luglio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1990, è pari al 13,85 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1990, è pari al 13,85 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 luglio-14 agosto 1990, è pari al 14,35 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2942

DECRETO 26 giugno 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1990-14 gennaio 1991, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1990, con il quale è stato determinato nella misura del 13,53 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1990-14 gennaio 1991, è pari al 13,25 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,25 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1990-14 agosto 1991, è pari al 13,75 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2943

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 aprile 1990, n. 184.

Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 986/89, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i regolamenti CEE numeri 1153/75 e 986/89 della commissione, che dettano le norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri per il settore vitivinicolo;

Visti i regolamenti CEE numeri 355/79 e 2392/89 del Consiglio, e 997/81 della commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975, concernente norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1986, relativo alle nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462;

Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare, i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto ministeriale 29 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ed il decreto ministeriale 4 maggio 1981, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo;

Visto l'art. 19 del regolamento CEE n. 986/89 che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di fissare norme complementari rispetto a quelle comunitarie, in materia di registri;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla delega attribuita dall'art. 35, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la comunicazione in data 12 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, punto 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di prevedere le norme di applicazione per gli aspetti che il regolamento CEE n. 986/89 demanda agli Stati membri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 per «organismo competente» si intende l'Ispettorato centrale repressione frodi con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, di seguito indicato «Ispettorato centrale repressione frodi».

2. Ai soli fini della definizione di «rivenditore al minuto», di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 986/89, per «piccoli quantitativi» si intendono le vendite di vini in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. La definizione di cui al precedente comma si applica anche per i depositi dei rivenditori al minuto.

3. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per «prodotti» o «prodotti vinicoli»: i prodotti ed i sottoprodotti di cui all'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 ed i corrispondenti prodotti importati dall'estero;

b) per «codice»: il numero attribuito ad ogni persona fisica o giuridica soggetta alla tenuta dei registri di cui al presente regolamento dall'ufficio repressione frodi competente per territorio.

Art. 2.

1. Ai fini dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento CEE n. 986/89, per «documenti commerciali» si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. I documenti debbono essere redatti utilizzando stampati conformi agli allegati *A*, *B* e *D* del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e all'allegato I del decreto ministeriale 12 giugno 1982, compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del regolamento CEE n. 986/89, nonché del presente regolamento.

2. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista può essere emesso il documento commerciale di cui al precedente comma 1, purché contenga le indicazioni prescritte dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Ai fini dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 986/89, per «documenti commerciali omologati» si intendono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni ed integrazioni, inerente l'obbligo dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, di modello conforme all'allegato I del regolamento CEE n. 986/89, utilizzati e compilati nei casi e nei modi stabiliti dai titoli I e III del citato regolamento CEE e dal presente regolamento.

2. I documenti commerciali omologati sono stampati in un originale e tre copie su fogli sovrapposti, in lingua italiana o in una o più lingue ufficiali della Comunità e con numerazione progressiva consecutiva. Il numero di serie distintivo da stampare preventivamente ai fini di cui

all'art. 2, paragrafo 1, lettera *e)*, primo trattino del regolamento CEE n. 986/89, si intende il numero stampato dalla tipografia ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Il numero di serie distintivo da stampare sul documento commerciale omologato è preceduto dalle lettere IT.

3. Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione dei documenti commerciali omologati previa timbratura degli stessi da parte degli uffici repressione frodi o dei comuni, competenti per territorio, i quali prima di procedere alla timbratura devono accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico, e che i documenti commerciali omologati siano stati presi in carico nel registro con le modalità di cui all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura non siano titolari di un registro di carico e scarico, i documenti sono compilati e vidimati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa: a tal fine, gli uffici repressione frodi e i comuni devono munirsi di un congruo numero di suddetti documenti.

4. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti commerciali omologati, il numero del registro di carico e scarico ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi, nonché gli estremi della tipografia. I comuni trasmettono ogni trenta giorni agli uffici repressione frodi, competenti per territorio, l'elenco dei documenti commerciali omologati che hanno timbrato o timbrato e compilato. I documenti commerciali, privi del timbro degli enti abilitati ad emetterlo, si considerano non emessi.

5. I documenti inutilizzati a seguito di chiusura di attività devono essere presentati, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, per l'annullamento o la distruzione all'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale redigerà apposito verbale da allegarsi al registro di carico e scarico.

6. È vietata la cessione a qualsiasi titolo dei documenti di cui al presente articolo. È, tuttavia, consentita la prosecuzione dell'uso qualora trattasi di variazioni relative alla titolarità dell'impresa con continuazione dell'attività dell'azienda, quali le successioni, i subentri, le modifiche alla forma sociale e simili, che non comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione sociale dell'attività dell'utilizzatore, purché tale prosecuzione venga preventivamente comunicata, con raccomandata R.R., all'ufficio repressione frodi competente per territorio.

7. I documenti commerciali omologati devono recare, in aggiunta alle indicazioni previste dal regolamento CEE n. 986/89 e dal presente regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in cui i prodotti vengono consegnati al trasportatore.

Art. 4.

1. I documenti commerciali omologati sono soggetti a convalida.

2. La convalida consiste nell'apposizione da parte del segretario comunale, o di un suo delegato, competente per territorio, di una firma e di un timbro con datario sull'originale e sulle copie dei documenti di cui al comma precedente, già compilati almeno per le parti riguardanti la quantità e la designazione del prodotto, nonché il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario. L'incaricato del comune trattiene fotocopia del documento vidimato, che dovrà essere conservata agli atti per almeno due anni. La convalida dovrà essere effettuata a cura dell'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell'1,5% rispetto a quella indicata sul documento, lo stesso dovrà essere annullato e nuovamente compilato con l'indicazione della quantità esatta.

Art. 5.

1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento commerciale omologato non prima di dodici ore avanti l'inizio del trasporto può procedere alla memorizzazione del documento già compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. L'apparecchiatura dovrà stampigliare sull'originale e due copie del documento commerciale omologato, ad eccezione della terza copia che deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto, il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e le quantità del prodotto trasportato. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi è soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneità dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovrà essere utilizzata secondo le modalità impartite per iscritto dall'ufficio repressione frodi competente per territorio, il quale riceverà in consegna le bobine dei microfilms non appena usate.

Art. 6.

1. L'originale del documento commerciale omologato deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario, salvo il disposto di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 986/89. Delle tre copie, la prima, a cura del venditore o dello speditore, deve essere inviata, a mezzo di lettera o pacco raccomandato, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione all'ufficio repressione frodi che opera nella circoscrizione di spedizione,

fatto salvo il disposto di cui all'art. 12 del regolamento CEE n. 986/89, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto, mentre la terza deve essere consegnata al vettore prima dell'inizio del trasporto.

Art. 7.

1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento commerciale omologato sia compilato in tutte le sue parti.

2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore inizierà il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento commerciale omologato regolare.

3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve:

a) accertare la regolarità del trasporto e del documento commerciale omologato, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto;

b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.

Art. 8.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 986/89, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2600/89, fino al 31 dicembre 1990 i trasporti di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 5 litri, che circolano sul territorio nazionale in quantitativi superiori:

— a 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

— a 100 litri per tutti gli altri prodotti,

sono effettuati mediante l'originale del documento commerciale, a condizione che i recipienti siano regolarmente etichettati e provvisti di un dispositivo di chiusura a norma delle vigenti disposizioni in materia, nonché muniti del contrassegno fiscale.

Art. 9.

1. I registri di cui al regolamento CEE n. 986/89 sono costituiti:

a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;

b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna.

2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio repressione frodi, competente per territorio.

Art. 10.

1. Ai fini del regolamento CEE n. 986/89 si considerano anche registri:

a) il verso delle dichiarazioni annuali di raccolta, di produzione o di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87, limitatamente ai viticoltori non vinificatori, ovvero quelli che vinificano uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il taglio, l'imbottigliamento, la distillazione, l'elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati, l'elaborazione di vini liquorosi, l'elaborazione di mosto di uva concentrato, rettificato o non rettificato, l'elaborazione di vini alcolizzati, altri casi di aggiunta di alcole, la trasformazione in vino aromatizzato;

b) il complesso dei documenti commerciali omologati, dei documenti commerciali o dei documenti di accompagnamento per i commercianti all'ingrosso che non effettuino alcuna delle manipolazioni di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 11.

1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite ed i cali che superino in una campagna vitivinicola l'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87.

2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantità di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata all'ufficio repressione frodi, competente per territorio, e annotata nei registri.

Art. 12.

1. Il consumo familiare del produttore deve essere evidenziato sui registri con specifica annotazione, al momento della chiusura annuale dei registri medesimi.

Art. 13.

1. Ogni anno, alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di giacenza, di cui al regolamento CEE n. 3929/87, i registri devono essere chiusi con i saldi di tutti i conti.

Art. 14.

1. Le iscrizioni nei registri o nei conti speciali possono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal giorno di ricezione per le entrate, da quello di spedizione per le uscite, da quello di compimento dell'operazione per le pratiche di cui all'art. 16, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, da quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui all'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 986/89, qualora la contabilità sia computerizzata ed a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.

Art. 15.

1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, dei vini aromatizzati, all'aggiunta di alcole in altri procedimenti, all'elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato e non rettificato, all'aumento del titolo alcolometrico, all'acidificazione, alla disacidificazione, alla dolcificazione, nonché all'imbottigliamento, è soggetto all'obbligo della tenuta dei singoli registri per ciascuna delle suddette operazioni.

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1975, nonché quelle di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1986, come modificate dal decreto ministeriale 26 gennaio 1987, n. 21, restano in vigore, in quanto applicabili, esclusivamente per le modalità di stampa, compilazione ed utilizzo dei documenti di accompagnamento modello V.A., in via transitoria fino al 31 dicembre 1990: a partire dal 1° gennaio 1991 devono intendersi totalmente abrogate.

2. Il presente regolamento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1990
Registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 246

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 1153/75 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 113 del 1° maggio 1975.

— Il regolamento CEE n. 986/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 106/1 del 18 aprile 1989.

— Il regolamento CEE n. 355/79 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 054 del 5 marzo 1979.

— Il regolamento CEE n. 2392/89 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 232/13 del 9 agosto 1989.

— Il D.M. 22 maggio 1975 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 21 agosto 1975.

— Il D.M. 8 novembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 1986, ed è stato modificato dal D.M. 26 gennaio 1987, n. 21, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1987, e integrato dal D.M. 4 agosto 1987, n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 1987.

— L'art. 7, comma 4, del D.L. n. 282/1986 così recita: «4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta a conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino».

— Il D.P.R. n. 633/1972 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— Il D.M.. 29 novembre 1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978.

— Il D.M. 4 maggio 1981 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 35, ultimo comma, del D.P.R. n. 162/1965 è il seguente: «Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresì stabilite le modalità per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *c)*, del precitato regolamento CEE n. 986/89: «*c)*: rivenditori al minuto: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, stabiliti da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e, eventualmente, impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati alla rinfusa».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *d)*, del precitato regolamento CEE n. 986/89:

«*d)*: documento commerciale: una fattura o una bolletta di consegna recante almeno:

- per quanto riguarda le fatture, i nomi e gli indirizzi completi del venditore e dell'acquirente, nonché del destinatario, se questo non coincide con l'acquirente;

- per quanto riguarda le bollette di consegna, i nomi e gli indirizzi completi dello speditore e del destinatario;

- la data di redazione;

- un numero di identificazione;

- la designazione, conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali, del prodotto trasportato;

- il quantitativo totale trasportato;

- il numero e il volume nominale dei recipienti contenenti il prodotto».

— Il D.M. 12 giugno 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1982.

— Si trascrive il testo degli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 29 novembre 1978:

«Art. 10 *(Stampati forniti da soggetti autorizzati)*. — A partire dal 1° gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore.

Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Per ciascuna fornitura di stampati, i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati, e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonché degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale.

Entro il 5 marzo, le tipografie ed i rivenditori autorizzati debbono comunicare i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore o del rivenditore autorizzato.

Art. 11 *(Autorizzazioni)*. — L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata, a seguito di apposita istanza, agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che:

a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;

b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera *a)*;

c) non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto;

d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di società o enti, non si trovino in stato di liquidazione.

Nel caso di tipografie gestite da società o enti le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti.

L'istanza deve essere corredata da:

1) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane;

2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorità giudiziaria;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato rilasciato dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

5) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente.

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia.

L'autorizzazione è in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera *c)* del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarità o vi sia pericolo di abusi.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma e degli altri precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni alla rivendita degli stampati a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 12 *(Conservazione dei documenti)*. — I documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati ordinatamente dal mittente e dal destinatario per il periodo di tempo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal vettore per il periodo di due anni dalla data di emissione dei documenti.

È ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità approvate dall'amministrazione finanziaria».

— L'art. 6 del D.M. 20 ottobre 1982 sostituisce l'art. 7 del D.M. 4 maggio 1981 con il seguente:

«Art. 7. — Le imprese produttrici degli oggetti di chiusura indicati nel quinto comma dell'art. 1, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, dell'ordine stesso.

Nel registro di lavorazione devono altresì essere annotate le spedizioni o consegne dei prodotti effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39.

La nota di consegna deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e del vettore;

b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti;

c) data e luogo della spedizione o della consegna nonché la destinazione;

d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto.

In luogo della nota di consegna, può essere emesso uno dei documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, purché contenga le indicazioni di cui al precedente comma.

All'atto della spedizione o consegna dei prodotti sopra indicati, l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale l'impresa acquirente.

Un altro esemplare della nota è trattenuto dall'impresa di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo.

Un quarto esemplare della nota di consegna dovrà essere inviato dall'impresa commissionaria a quella committente per le forniture effettuate ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma.

Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, le succursali e simili attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma.

Le imprese imbottigliatrici o condizionatrici dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura previsti dal quinto comma del medesimo articolo, devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5.

Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti».

— Si trascrive il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972:

«Art. 39 *(Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti).* — I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. E ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non più di dieci anni successivi a quello in cui vi è stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. È ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *e)*, del precitato regolamento CEE n. 986/89:

«*e)* documento commerciale omologato: un documento commerciale che è redatto secondo il modello e le istruzioni contenuti negli allegati I e II e che reca, oltre ai dati elencati alla lettera *d)*, ad esclusione, se del caso, del dato contemplato al quarto trattino:

- un numero prestampato, compreso in una serie consecutiva assegnato dall'organismo competente o da un servizio od ente all'uopo incaricato con un riferimento a tale organismo, servizio od ente;

- per il trasporto alla rinfusa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:

= di vini, il titolo alcolometrico effettivo;

= di prodotti non fermentati, l'indice refrattometrico o la massa volumica;

= di prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale;

= dei vini aventi un tenore di zucchero residuo superiore a 4 grammi per litro, l'indicazione del titolo alcolometrico totale oltre al titolo alcolometrico effettivo».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, paragrafo 2, del precitato regolamento CEE n. 986/89:

«2. Se il destinatario è stabilito fuori dal territorio doganale della Comunità, l'originale del documento commerciale omologato del documento commerciale o del documento d'accompagnamento viene presentato, a sostegno della dichiarazione di esportazione, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione. Tale ufficio vigila affinché siano indicati, da un lato, sulla dichiarazione di esportazione, il tipo, la data e il numero del documento presentato e, dall'altro, sull'originale del documento commerciale omologato, del documento commerciale o del documento d'accompagnamento, il tipo, la data e il numero della dichiarazione di esportazione. Su quest'ultimo documento l'ufficio doganale in questione appone una delle diciture seguenti, autenticata con il proprio timbro:

«ESPORTATO», «EEAXOEN», «UDFORT», «AUSGEFÜHRT», «EXPORTED», «EXPORTÉ», «UITGEVOERD», «EXPORTADO»

e consegna il documento all'esportatore o ad un suo rappresentante.

Se l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità non è quello di cui al primo comma, il trasporto del prodotto, tra i due uffici, avviene sotto regime doganale. Nel caso in cui l'esportazione non venga effettuata, la dichiarazione di esportazione viene annullata, si applica il disposto dell'art. 8 della direttiva 81/117/CEE del Consiglio (1) e il documento commerciale omologato, il documento commerciale o il documento d'accompagnamento viene annotato di conseguenza».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del regolamento CEE n. 986/89:

«Art. 12. — Nel trasporto di uno dei prodotti vitivinicoli di cui in *a)* e *b)*, sono inoltre necessari:

— un documento commerciale omologato e una copia ottenuta mediante carta autocopiante, carta carbone o ogni altra forma di copia autorizzata dall'organismo competente;

(1) G.U. n. L 381 del 31 dicembre 1981, pag. 1.

— fino al 31 dicembre 1990, un documento d'accompagnamento e una copia di controllo:

a) prodotti originari della Comunità:

— vini atti a diventare vini da tavola,
— vini destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d.,
— mosti di uve parzialmente fermentati,
— mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, se il quantitativo trasportato supera i 60 litri,
— mosto di uve fresco mutizzato con alcole,
— succo di uve alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l,
— succo di uve concentrato,
— feccia di vino,
— vinaccia di uva destinata ad una distilleria o ad un'altra trasformazione industriale, esclusi i trasporti di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera *e*),
— vinello,
— vino alcolizzato,
— vino ottenuto da uve di varietà non classificate tra le varietà di uve da vino nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione (1), per l'unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte,

— prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto;

b) prodotti non originari della Comunità:

— uve fresche, escluse le uve da tavola,
— mosto di uve,
— mosto di uve concentrato,
— mosto di uve parzialmente fermentato,
— mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, se il quantitativo importato supera i 60 l,
— mosto di uve fresco mutizzato con alcole,
— mosto di uve importato alla rinfusa o condizionato in recipienti di volume nominale superiore a 5 l,
— succo di uve concentrato,
— vino liquoroso destinato all'elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204,
— feccia di vino,
— vinaccia di uva,
— vinello,
— vino alcolizzato,
— prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

La copia di cui al primo comma è trasmessa dallo speditore con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto, all'autorità territorialmente competente per il luogo di carico. Tale autorità trasmette la copia in causa con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna della copia stessa o alla sua emissione qualora l'autorità stessa l'abbia redatta, all'autorità territorialmente competente per il luogo di scarico».

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2600/89 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 251/5 del 29 agosto 1989):

«3. L'art. 20 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

"Quando viene utilizzato il documento di accompagnamento tali indicazioni sono iscritte nella casella n. 23";

(1) G.U. n. L 381 del 31 dicembre 1981, pag. 1.

b) il paragrafo 3 è completato con il seguente testo:

"*d)* Gli stati membri possono prescrivere che, per i trasporti dei prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume pari o inferiore a 5 l. che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro, venga utilizzato l'originale di un documento commerciale anziché l'originale di un documento commerciale omologato, a condizione che i recipienti siano etichettati e provvisti inoltre di un dispositivo di chiusura non recuperabile omologato, sul quale figuri una indicazione che consenta di identificare l'imbottigliatore.In questo caso l'autenticità del vino deve essere accertabile tramite un numero di controllo o qualsiasi altro mezzo di controllo equivalente"».

Nota all'art. 10:

— Il regolamento CEE n. 3929/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 369 del 29 dicembre 1987.

Nota all'art. 14:

— Si trascrive il testo vigente degli articoli 16 e 17 del regolamento CEE n. 986/89:

«Art. 16. — 1. Nei registri vengono indicate le seguenti manipolazioni:

— aumento del titolo alcolometrico,
— acidificazione,
— disacidificazione,
— dolcificazione,
— taglio,
— imbottigliamento,
— distillazione,
— elaborazione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati, di vini frizzanti, di vini frizzanti gassificati,
— elaborazione di vini liquorosi,
— elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato,
— elaborazione di vini alcolizzati,
— altri casi di aggiunta di alcole,
— trasformazione in vino aromatizzato.

Se un'impresa è stata autorizzata a tenere la contabilità semplificata di cui all'art. 14, paragrafo 1, secondo comma, l'organismo competente può ammettere che il duplicato delle dichiarazioni di cui all'art. 23 del regolamento (CEE) n. 822/87, sottoscritte nei modi previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1594/70, sia equivalente alle indicazioni che figurano nei registri, relative alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico, di acidificazione e di disacidificazione.

2. Per ciascuna delle manipolazioni di cui al paragrafo 1 sono menzionati, nei registri diversi da quelli di cui al paragrafo 3:

— l'operazione effettuata e la data della medesima,
— la natura e il quantitativo di tutti i prodotti impiegati,
— la quantità del prodotto ottenuta dall'operazione,
— la quantità del prodotto impiegata per l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione e l'alcolizzazione,
— la designazione dei prodotti prima e dopo l'operazione, a norma delle vigenti disposizioni comunitarie o nazionali,
— la marcatura dei recipienti nei quali i prodotti iscritti nei registri erano contenuti prima dell'operazione e di quelli nei quali sono contenuti dopo l'operazione,
— se si tratta di un imbottigliamento, il numero di bottiglie riempite e il loro contenuto,
— se si tratta di un imbottigliamento per conto terzi, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore, ai sensi dell'art. 3 *bis* del regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione (1).

(1) G.U. n. L 337 del 6 dicembre 1973, pag. 20.

Se il prodotto cambia natura in seguito ad una trasformazione non dovuta ad una delle manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, in particolare nel caso della fermentazione dei mosti di uve, nei registri vengono riportati i quantitativi e la natura del prodotto risultante da tale trasformazione.

Per l'elaborazione dei vini alcolizzati devono inoltre essere riportate nei registri le informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 2, primo trattino e all'art. 26 *bis*, paragrafo 2, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini spumanti, i registri di partita di cui all'art. 7, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio (2) devono menzionare, per ciascuna delle partite (cuvées) preparate:

— la data della preparazione;

— la data di imbottigliamento per i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

— il volume della partita e l'indicazione di ciascuna delle sue componenti, il loro volume, nonché il titolo alcolometrico effettivo e potenziale;

— ciascuna delle pratiche di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 358/79;

— il volume dello sciroppo zuccherino utilizzato;

— il volume dello sciroppo di dosaggio;

— il numero di bottiglie ottenute, precisando, se del caso, il tipo di vino spumante espresso con un termine relativo al suo tenore di zucchero residuo, sempreché tale termine sia riportato sull'etichetta.

4. Per quanto riguarda l'elaborazione dei vini liquorosi, i registri prescritti devono menzionare per ciascuna partita di vino liquoroso in preparazione:

— la data in cui è stato aggiunto uno dei prodotti di cui al punto 14, i), ii) o iii) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87,

— la natura e il volume del prodotto aggiunto.

Art. 17. — 1. I responsabili dei registri sono inoltre soggetti all'obbligo della tenuta di registri e di conti speciali di entrata e di uscita per i seguenti prodotti e materie da essi posseduti a qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei loro propri impianti:

— saccarosio,

— mosto di uve concentrato,

— mosto di uve concentrato rettificato,

— prodotti utilizzati per l'acidificazione,

— prodotti utilizzati per la disacidificazione,

— alcoli e acquaviti di vino.

La tenuta dei registri o dei conti speciali non dispensa dalle dichiarazioni di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Nei registri o conti speciali di cui al paragrafo 1 sono indicati, distintamente per ciascun prodotto:

a) per quanto riguarda le entrate:

— il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fornitore, facendo riferimento, se del caso, al documento che ha scortato il trasporto del prodotto,

— la quantità del prodotto,

— la data di entrata;

b) quanto riguarda le uscite:

— la quantità del prodotto,

— la data di utilizzazione o di uscita,

— se del caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del destinatario».

---

(2) G.U. n. L 54 del 5 marzo 1979, pag. 130.

90G0226

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 giugno 1990.

Disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni;

Visto l'art. 19-*bis* del citato testo unico, come inserito dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111, che autorizza il Ministro dei lavori pubblici ad adeguare gli articoli dal 25 al 159 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia nonché a criteri di uniforme pianificazione cui devono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, n. 1440/156, che dispone la sostituzione degli articoli dal 25 al 76 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con quelli contenuti nell'allegato I, e delle figure dei segnali stradali dal n. 1 al n. 65 delle tabelle allegate al citato Regolamento con quelle contenute nell'allegato II del suddetto decreto;

Considerata la necessità di emanare, tramite un disciplinare tecnico, le norme cui gli enti proprietari devono attenersi per determinare i livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti;

Visto il parere favorevole sul disciplinare tecnico contenente le suddette norme espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 683 emesso nell'adunanza del 13 dicembre 1989;

Decreta:

Il disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti allegato al presente è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1990

Il Ministro: PRANDINI

ALLEGATO

DISCIPLINARE TECNICO
LIVELLI DI QUALITA' DELLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

CAPITOLO 1

GENERALITA'

1.1. Oggetto

Le presenti norme contengono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche cui devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale.

1.2. Accertamento dei livelli di qualità

Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente attraverso prove da eseguire presso uno dei seguenti laboratori:

- Istituto Sperimentale dell'Ente Autonomo delle F.S. - Roma;
- Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris - Torino;
- Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi - Milano;
- Centro Sperimentale dell'ANAS - Cesano;
- Centro Superiore ricerche, prove e dispositivi della M.C.T.C. - del Ministero dei Trasporti - Roma;
- Laboratorio prove e materiali - Soc. Autostrade - Fiano Romano;
- Istituto di Ingegneria dell'Università di Genova;
- altri laboratori dotati di idonee attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico, che abbiano acquisita apposita autorizzazione dal Ministero LL.PP.

I produttori di pellicole retroriflettenti dovranno tenere a disposizione di qualsiasi Ente interessato i certificati di conformità relativi ad esse rilasciati da uno dei laboratori prima indicati e, ove richiesto, esibirne copia a garanzia delle forniture effettuate.
La certificazione dovrà essere presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove dovranno essere chiaramente e dettagliatamente specificate e dovrà essere dichiarato che le prove stesse sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni.
Dalle certificazioni dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste dal presente disciplinare tecnico ed il superamento delle prove tecnologiche appresso elencate.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha facoltà di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle

certificazioni di conformità presentate dal produttore delle pellicole. Se dagli accertamenti effettuati dovessero risultare valori degli standard inferiori ai minimi prescritti e prove tecnologiche non superate, il Ministero dei Lavori Pubblici provvederà a darne opportuna comunicazione a tutti gli Enti interessati.

CAPITOLO 2

DEFINIZIONI

2.1. Pellicola di classe 1

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni.
Il coefficiente areico di intensità luminosa deve rispondere ai valori minimi prescritti nella tab. 2 del paragrafo 3.2. e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione all'esterno in condizioni medio ambientali.
Per la vita utile del segnale valori inferiori devono essere considerati insufficienti.

2.2. Pellicola di Classe 2

Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni.
Il coefficiente areico di intensità luminosa deve rispondere ai valori minimi prescritti nella tab. 3 del paragrafo 3.2. e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione all'esterno in condizioni medio ambientali.
Per la vita utile del segnale valori inferiori devono essere considerati insufficienti.

2.3. Pellicole di tipo A

Pellicole retroriflettenti termoadesive.
Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano a caldo e sottovuoto sui supporti per la segnaletica stradale.

2.4. Pellicola di tipo B

Pellicole retroriflettenti autoadesive.
Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano mediante pressione manuale ovvero con attrezzature idonee sui supporti per la segnaletica stradale.

2.5. Limite colorimetrico

Linea (retta) nel diagramma di cromaticità (C.I.E. 45.15.200°) che separa l'area di cromaticità consentita da quella non consentita.

2.6. Fattore di luminanza

Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto per riflessione illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200°).

2.7. Coefficiente areico di intensità luminosa

Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale retroriflettente nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento ($E^{\perp}$) sulla superficie retroriflettente (misurato su un piano ortogonale alla direzione della luce incidente) e della sua area (A).

Simbolo: R' ; $R' = \frac{I}{(E^{\perp}) \cdot A}$

unità di misura: $cd \cdot lux^{-1} \cdot m^{-2}$

2.8. Angolo di divergenza

Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si osserva la pellicola retroriflettente.

2.9. Angolo di illuminazione

Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla pellicola retroriflettente.

CAPITOLO 3

CARATTERISTICHE COLORIMETRICHE, FOTOMETRICHE E METODOLOGIE DI MISURA

3.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza

3.1.1. PRESCRIZIONI

Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nella segnalazione stradale devono rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di

luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tab. I.

Tab. I - Coordinate colorimetriche valide per le pellicole di Classe 1 e Classe 2

COLORE		Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)				Fattore di luminanza minimo PELLICOLE	
		1	2	3	4	CLASSE 1	CLASSE 2
BIANCO	X	0,350	0,300	0,285	0,335	0,35	0,27
	Y	0,360	0,310	0,325	0,375		
GIALLO	X	0,545	0,487	0,427	0,465	0,27	0,16
	Y	0,454	0,423	0,483	0,534		
ROSSO	X	0,690	0,595	0,569	0,655	0,05	0,03
	Y	0,310	0,315	0,341	0,345		
VERDE	X	0,007	0,248	0,177	0,026	0,04	0,03
	Y	0,703	0,409	0,362	0,399		
BLU	X	0,078	0,150	0,210	0,137	0,01	0,01
	Y	0,171	0,220	0,160	0,038		
ARANCIO	X	0,610	0,535	0,506	0,570	0,15	0,14
	Y	0,390	0,375	0,404	0,429		
MARRONE	X	0,430	0,430	0,494	0,540	0,04	0,03
	Y	0,340	0,390	0,420	0,370		

3.1.2. Metodologia di prova

La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto specificato nella pubblicazione C.I.E. n. 15 (E. 1.3.1.) 1971. Il materiale si intende illuminato con luce diurna rappresentata dall'illuminante normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145) ad un angolo di 45° rispetto alla normale alla superficie, mentre l'osservazione va effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). La misura

consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380: 780 nm, da effettuare mediante uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta.

3.2. Coefficiente areico di intensità luminosa

3.2.1. Prescrizioni

Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i vari angoli di divergenza e di illuminazione, ai valori prescritti nella seguente tab. II per le pellicole retroriflettenti di Classe 1, e nella tab. III per le pellicole retroriflettenti di Classe 2. Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore al 70% dei valori minimi indicati per i colori di riferimento riportati rispettivamente nelle seguenti tabelle:

Tab.II Pellicole di Classe 1 a normale risposta luminosa

Angoli		VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA ($cd \cdot lux^{-1} \cdot m^{-2}$)						
Div.	Ill	BIANCO	GIALLO	ROSSO	VERDE	BLU	ARANCIO	MARRONE
20'	5°	50	35	10	7	2	20	0,6
	30°	24	16	4	3	1	4,5	0,2
	40°	9	6	1,8	1,2	0,4	2,2	-
2°	5°	5	3	0,8	0,6	0,2	1,2	0,02
	30°	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	0,6	0,02
	40°	1,5	1,0	0,3	0,2	0,06	0,4	-

Tab. III - Pellicole di Classe 2 ad alta risposta luminosa

Angoli		VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE AREICO DI INTENSITA' LUMINOSA ($cd \cdot lux^{-1} \cdot m^{-2}$)						
Div.	Ill	BIANCO	GIALLO	ROSSO	VERDE	BLU	ARANCIO	MARRONE
20	5°	180	122	25	21	14	65	8,5
	30°	100	67	14	11	7	40	5
	40°	95	64	13	11	7	20	-
2°	5°	5	3	0,8	0,6	0,2	1,5	0,2
	30°	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	0,9	0,1
	40°	1,5	1,0	0,3	0,2	0,06	0,8	-

3.2.2. Metodologia di prova

La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le raccomandazioni contenute nella pubblicazione C.I.E. n. 54 con illuminante normalizzato A (2856K).
Per la misura del coefficiente areico di intensità luminosa devono essere considerate:
- la misura dell'area della superficie utile del campione d^2,
- la misura dell'illuminamento $E^{\perp}$ in corrispondenza del campione;
- la misura dell'illuminamento Er su rivelatore per ottenere l'intensità luminosa emessa dal campione mediante la relazione:

$$I = Er.d^2$$

La verifica del coeffieciente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della pellicola retroriflettente allo stato talquale (nuova) e su provini sottoposti ad invecchiamento artificiale, secondo il punto 4.4., alla resistenza alla nebbia salina secondo il punto 4.5, ed alla resistenza ai carburanti secondo il punto 4.6.

CAPITOLO 4

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E METODOLOGIE DI PROVA

4.1. Condizioni di prova

Le prove devono essere iniziate dopo una permanenza minimo di 24 ore alla temperatura di 23±2 °C con di umidità relativa pari a 50±5%. Le prove di resistenza devono essere effettuate su provini sigillati con un prodotto idoneo.

4.2. Spessore, incluso l'adesivo

4.2.1. Prescrizioni

Classe 1 non superiore a mm 0,25
Classe 2 non superiore a mm 0,30

4.2.2. Metodologia di prova

Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa cm 15 X 15 dal quale sia stato rimosso il foglio protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di alluminio, il cui

spessore é stato precedentemente misurato con un micrometro. Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni in zone differenti dello spessore complessivo della lamiera e della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro. La media delle differenze tra lo spessore complessivo e quello della sola lamiera rappresenta lo spessore medio della pellicola.

4.3. Adesività

4.3.1. Prescrizioni

Le pellicole retroriflettenti di tipo A e di tipo B, devono aderire perfettamente ai supporti su cui sono applicate e non dare segni di distacco almeno per il periodo di vita utile della pellicola.

4.3.2. Metodologia di prova

Su tre pannelli di alluminio di circa cm. 6 x 12 si applica, secondo le indicazioni della ditta produttrice della pellicola, un pezzo di circa cm 2 X 4 della pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova.
Dopo aver preparato i provini secondo quanto indicato al punto 4.1. si rimuovono circa 2 centimetri lineari di pellicola con l'aiuto di un bisturi o di una lametta.
Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti cm 2 lineari di pellicola manualmente, senza l'aiuto di attrezzatura alcuna.
La prova si considera superata positivamente:
- se nonostante l'aiuto di un bisturi o di una lametta non risulta possibile la rimozione dei primi cm 2 lineari di pellicola;
- se la rimozione manuale di cui sopra provoca la rottura, anche parziale, della pellicola.

4.4. Resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale

4.4.1. Prescrizioni

Al termine della prova di 1.000 ore per la pellicola di Classe 1 e di 2.200 ore per quella di Classe 2 (500 ore per il colore arancio), le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacco).
Inoltre le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tab. I ed il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed

ad un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di Classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di Classe 2.

4.4.2. Metodologia di prova

Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo di pellicola avente dimensioni di cm 9 x 9.
Dopo la preparazione secondo quanto indicato al punto 4.1.. i provini vengono sottoposti ad invecchiamento artificiale, in conformità alla norma ASTM G 26 - 83.
Le modalità di prova sono le seguenti:

- metodo di prova "A":
  esposizione continua alla luce ed esposizione intermittente a spruzzi di acqua;
- ciclo di prova:
  102 minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce e spruzzi di acqua;
- sorgente luminosa:
  lampada allo xenon da 6500 W;
- filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato;
- irragiamento sul campione:
  controllato mediante regolazione della potenza di lampada a gradi per la simulazione della distribuzione spettrale relativa di energia della luce diurna lungo tutta la regione attinica;
- temperatura massima in corrispondenza dei provini durante l'esposizione alla sola azione delle radiazioni: 63±5 °C (misurata mediante termometro a bulbo nero);
- umidità relativa: 65±5%;
- temperatura dell'acqua all'ingresso nell'apparecchio di spruzzo: 16±5 °C.
  Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.5. Resistenza alla nebbia salina

4.5.1. Prescrizioni

Al termine della prova, le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacco), ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tab. I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo

di divergenza di 20' ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di Classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di Classe 2.

4.5.2. Metodologia di prova

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di cm 9 x 12, si applica un pezzo di pellicola avente anch'esso dimensioni di cm 9 x 12.
Dopo la preparazione secondo quanto indicato al punto 4.1., li si sottopone all'azione della nebbia salina, ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 5% (5 parti in peso di NaCL in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di 35±2 °C.
La prova é costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo di 2 ore a temperatura ambiente, durante il quale i provini si asciugano.
Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione.
Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.6. Resistenza ai carburanti

4.6.1. Prescrizioni

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamento, fessurazioni, distacco)ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tab. I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

- 50% dei valori minimi di cui alla tab. II per le pellicole di Classe 1;
- 80% dei valori minimi di cui alla tab. III per le pellicole di Classe 2.

4.6.2. Metodologia di prova

Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di cm 6 x 12 si applica un pezzo della pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di cm 6 x 12
Dopo la preparazione secondo quanto indicato al punto 4.1., i pannelli vengono immersi in una vaschetta di vetro

contenente una miscela costituita per il 70% da isottano e per il 30% da toluene.
La prova ha durata di 1 minuto alla temperatura di 23 ± 2 °C. Al termine, i provini vengono tolti dal liquido di prova; si lavano con acqua deionizzate, si asciugano con un panno morbido e se ne osserva lo stato di conservazione.
Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.7. Resistenza ai saponi ed ai detersivi

4.7.1. Prescrizioni
Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, fessurazioni, distacco).

4.7.2. Metodologia di prova

La prova si esegue come indicato al punto 4.6.2.. utilizzando però normali saponi e detergenti neutri disponibili in commercio.
Durata della prova: 1 ora alla temperatura di 23 ±2 °C.

4.8. Resistenza all'impatto

4.8.1. Prescrizioni

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare segni di rottura o di distacco dal supporto.

4.8.2. Metodologia di prova

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di cm 15 x 15 x 0,05 si applica un pezzo di pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di cm 15 x 15.
Dopo la preparazione secondo quanto indicato al punto 4.1. i provini devono essere appoggiati sui bordi in modo da lasciare un'area libera di cm 10 x 10.
Si sottopone il centro dei provini all'impatto di una biglia di acciaio del diametro non superiore a mm 51 e del peso di g 540 in caduta da un'altezza di cm 22.

CAPITOLO 5

INDIVIDUAZIONE DELLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

5. I produttori delle pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti di cui al presente disciplinare tecnico, dovranno provvedere a rendere riconoscibile a vista quelle con durata di 7 anni, mediante un contrassegno integrato con la struttura interna della pellicola, inasportabile, non contraffattibile e visibile per tutto il periodo di durata, contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura "7 anni".
I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli Enti acquirenti accertare, che su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale compaia, almeno una volta, il suddetto contrassegno.
Non potranno pertanto essere utilizzate sui segnali stradali pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa sprovviste del marchio anzidetto.

90A3036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili relativo al personale direttivo di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sono pubblicati, il 13 luglio 1990 gli elenchi delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1990-91, relativi al sottoelencato personale da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604:

1) docenti di scienze naturali chimica e geografia (codice funzione 024) (decreto ministeriale 21 dicembre 1984);

2) docenti di filosofia, scienze dell'educazione e storia (codice funzione 028) (decreto ministeriale 28 settembre 1988) (integrazione), da destinare nelle scuole secondarie di secondo grado italiane all'estero, nelle sezioni italiane delle scuole internazionali, delle scuole europee e delle scuole straniere.

90A3015

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali e provinciali

Con decreto ministeriale 14 marzo 1990, n. 511, la s.s. n. 7 «Via Appia» modifica il proprio itinerario tra Ponte Romito ed il km 367+740, attraverso un tratto in comune con la s.s. n. 164 ed il tronco Montella-Lioni della strada a scorrimento veloce «Parolise-Lioni», variando i caposaldi intermedi da «bivio per Montella sulla s.s. n. 164» e «variante di Lioni».

La s.s. n. 7 Dir./C «Via Appia» estende il proprio itinerario attraverso un tratto di mt 1.050 in comune con la s.s. n. 91, ed incorporando un tratto di mt 1.220 della s.p. n. 44, tra la s.s. n. 91 e il bivio per Conza, nonché il tratto di «Ofantina» compreso tra il bivio per Conza e l'innesto con la s.s. n. 401 presso la stazione di Calitri.

La s.s. n. 7/Dir./C «Via Appia» assume i seguenti nuovi caposaldi d'itinerario: «Innesto s.s. n. 7 presso Lioni - tratto bivio stazione di Conza - bivio Sella di Conza in comune con la s.s. n. 91 - innesto s.s. n. 401 presso la stazione di Calitri» e varia l'attuale estesa di km 10+750 in km 24+220.

La s.s. n. 400 «di Castelvetere» sostituisce il tratto compreso tra i km 0+350 e 5+150 con la variante di Chiusano ed incorpora nel proprio itinerario il tratto di s.s. n. 400 Dir. compreso tra il bivio di Castelvetere e Ponte Massaro (di km 8+200), il tratto di «Ofantina» compreso tra Ponte Massaro e Piano Marotta (di km 6+300) nonché il tratto di ex s.s. n. 7 compreso tra Piano Marotta e Lioni, con estesa complessiva di km 37+400 circa e i seguenti caposaldi di itinerario: «innesto con la s.s. n. 7 presso Parolise - bivio per Chiusano - bivio per S. Mango sul Calore - bivio per Castelvetere sul Calore - bivio per Castelfranci - Piano Marotta - svincolo con la s.s. n. 7 presso Lioni».

Il tratto di ex s.s. n. 7 compresi tra Ponte Romito e Piano Marotta viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Avellino, unitamente al tratto di ex s.s. n. 400 compreso tra i km 0+350 e 5+150.

Il tratto di ex s.s. n. 400 compreso tra i km 11+350 e 14+698 viene riclassificato quale nuova s.s. n. 400 Dir. «di Castelvetere» con estesa di km 3+348 e con i seguenti caposaldi di itinerario «innesto s.s. n. 400 presso il cimitero di Castelvetere sul Calore - innesto s.s. n. 7 presso il cimitero di Montemarano».

Il residuo tratto della vecchia s.s. n. 400 Dir. di mt 237, compreso tra il km 8+200 (Ponte Massaro) ed il km 8+437 (innesto con la s.s. n. 164), viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Montemarano.

L'attuale caposaldo iniziale della s.s. n. 428 «di Villamaina» viene variato da «innesto s.s. n. 7 presso Torella dei Lombardi» a «innesto s.s. n. 400 presso Torella dei Lombardi.

Il caposaldo iniziale della s.s. n. 425 «di S. Angelo dei Lombardi» viene variato da «innesto s.s. n. 7 in località Fontana Retitto» a «innesto s.s. n. 400 in località Fontana Retitto».

La s.s. n. 91 «della Valle del Sele» assume i seguenti caposaldi: «innesto s.s. n. 90 a Grottaminarda - Calstel Baronia - Mattinella - tratto bivio stazione di Conza - bivio Sella di Conza in comune con la s.s. n. 7 Dir./C - innesto s.s. n. 19 presso Eboli», mantenendo invariata la propria estesa di km 129+635.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1990, n. 2760, la strada provinciale «Monti-Olbia», di km 24+947 viene classificata statale ed incorporata nell'itinerario corrispondente della s.s. n. 199 «di Monti».

La s.s. n. 199 «di Monti» assume pertanto i seguenti nuovi caposaldi: «innesto s.s. n. 132 presso Ozieri - Oschiri - svincolo per Monti - innesto s.s. n. 125 presso l'aeroporto di Olbia», con estesa variata da km 52+000 in km 61+147.

Il tratto di ex s.s. n. 199, compreso tra le progressive km che 36+200 e 37+600 - interrotto al traffico per intersezione con strada ferrata - viene consegnato, quale reliquato, al competente comune di Berchidda, che provvederà a destinarlo al servizio delle proprietà frontiste, previa costituzione di regolare Consorzio.

Il successivo tratto di ex. s.s. n. 199, sotteso dalla nuova variante provinciale ed ubicato tra i km 37+600 e 41+250, di ml 3650, viene incorporato nell'itinerario, in prolungamento della s.s. n. 389 «di Budduso e del Correboi», conservando peraltro inalterati sia l'attuale caposaldo inziale di quest'ultima: «innesto s.s. n. 199 presso Monti», sia l'estesa di km 179+224 (salvo totale richilometrazione dell'arteria stessa).

Il residuo tratto di ex s.s. n. 199, compreso tra i km 41+250 e 52+000 (ex termine statale e Telti), di ml 10.750, viene declassificato a strada provinciale e consegnato all'amministrazione provinciale di Sassari.

90A3041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del presidente dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», in Roma

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990, l'avv. Giovanni Bersani è stato nominato presidente dell'Istituto italiano di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», con sede in Roma.

Il suddetto resterà in carica per cinque anni con decorrenza dalla data del decreto stesso.

90A3017

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 28 aprile 1984 al 27 ottobre 1984.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 28 ottobre 1982 al 27 aprile 1983.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 28 aprile 1983 al 27 ottobre 1983.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 28 ottobre 1983 al 27 aprile 1984.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 28 ottobre 1984 al 27 aprile 1985.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), per il periodo dal 27 aprile 1982 al 27 ottobre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della II Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

2) Crisi occupazionale area del comune di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della II Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

3) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della II Università della Campania, 3° stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

4) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - disinquinamento del golfo di Napoli; rete canali e collettori - nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta. Comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

7) Area del comune di Salerno. Realizzazione della sede del comando legione Carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

8) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) Progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479. Lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno) - progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

11) Area del comprensorio del Sele Diano Cilento, comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno: lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

12) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno - finanziamenti della camera di commercio resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro 12 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

14) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del Centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno), lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro 10 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

15) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino IV lotto, progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro 12 mesi:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

16) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

17) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172. Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

18) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

19) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

20) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

21) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a S.V. Fondo Valle Sele-Ofantina II lotto (Oliveto Citra - Calabritto), art. 32, legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro 10 mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

22) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

23) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a Monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

24) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanz. dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

25) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (I lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanz. con fondi F10. Lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

26) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981.

2) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno - progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

3) Area del comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno - progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

4) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni - Prog. PS3/123; disinquinamento del golfo di Napoli finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 od entro 8 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il prog. PS3/123 - disinquinamento del golfo di Napoli - costruzione vasche di depurazione, lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

6) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «variante alla ss 7 e ss 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, I lotto della ss 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982.

7) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla ss. 7 e ss 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna aell'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

8) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

9) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS 3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

10) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS 3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

11) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS 3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

12) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS 3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

13) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS 3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS 3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area Casertana; *b)* PS 3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento I lotto funzionale; *c)* PS 3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione. Lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

14) Area del comune di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

15) Area del comune di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro prog. PS 29/20» finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

17) Crisi occupazionale area della provincia Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da azienda impegnate nella realizzazione della opera pubblica «Acquedotto Campania occidentale IV lotto progetto PS 29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

18) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

19) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata da Ministero agricoltura e foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

20) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone - Villa Literno» appaltata dall'A.N.A.S.; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

21) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. 264 e la s.s. Cancello Arnone - Villa Literno appaltato dall'A.N.A.S.; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

22) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS 3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS 3/147, PS 3/147B e PS 3/147C, impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

24) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS 3/147 assieme, PS 3/147B e PS 3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

25) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idrolelettrico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

26) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI. Lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

27) Area della provincia di Benevento. — Impree impegnate nella realizzazione di trentasei alloggi di servizio da assegnare in locazione ai dipendenti del Ministero delle PP.TT. di Benevento per conto della Italposte di Roma; lavoratori sospesi dal 4 gennaio 1988 o entro dieci mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

28) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dalla ex CASMEZ; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

29) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dell'Ente ferrovia dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

30) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Acquedotto Regi Lagni - 1ª prog. 23/484a - 2ª prog. 23/783a - 3ª lotto Sub comprensorio «M» finanziato dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

31) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'Autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988.

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Pasquali macchine agricole*, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Alfa Lancia industriale*, dal 1° novembre 1989 *Alfa Lancia*, con sede in Arese (Milano), stabilimenti, filiali, rete di vendita ed uffici sul territorio nazionale:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Alfa Lancia industriale*, dal 1° novembre 1989 *Alfa Lancia*, con sede in Arese (Milano), stabilimenti, filiali, rete di vendita ed uffici sul territorio nazionale:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Goti Nazzareno*, con sede in Prato (Firenze), stabilimenti di Capalle di Campi Bisenzio (Firenze) e Comeana di Carmignano (Firenze):

periodo: dal 24 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Goti Nazzareno*, con sede in Prato (Firenze), stabilimenti di Capalle di Campi Bisenzio (Firenze) e Comeana di Carmignano (Firenze):

periodo: dal 25 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Calzaturificio Rodan*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

7) *S.p.a. Calzaturificio Rodan*, con sede in S. Maria a Monte (Pisa):

periodo: dal 30 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

8) *S.p.a. Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano e stabilimento di Torino:

periodo: dal 15 giugno 1989 al 15 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990 e 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Industrie Magneti Marelli*, con sede in Milano e stabilimento di Torino:

periodo: dal 16 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990 e 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 23 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 24 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - legge 301/79;
fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale: dal 24 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Nuova Sirma*, con sede in Malcontenta (Venezia) e stabilimento di Macontenta (Venezia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fiat Geotech - Div. macchine movimento terra* già *Fiatallis Europe*, con sede in Modena e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 12 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 3 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

15) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):.

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - legge 301/79;
fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Toscolaniera*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale: dal 13 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. New style*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - legge 301/1979;
fallimento del 24 ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 24 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Società italiana miniere* già *Samim*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Montevecchio (Cagliari):

periodo: dal 7 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1981: dal 12 maggio 1980;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

2) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano e stabilimento di Massa Carrara:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina*, già *Chimica Ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dall'8 maggio 1989 all'8 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 9 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dall'11 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Verzuolo (Cuneo):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di Verzuolo (Cuneo):

periodo: dal 30 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Italiana Coke*, con sede in Milano e stabilimenti di Avenza, Carrara, Massa e La Spezia:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989 e 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. S.I.M.I. - Società impianti montaggi industriali*, con sede in Taranto e stabilimenti di Taranto:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sidermontaggi*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto c/o Ilva:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Magnabosco*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede in Serra Dè Conti (Ancona) e stabilimenti di Serra Dè Conti, via Gianelli e via S. Lucia (Ancona):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Moplefan*, con sede in Milano e stabilimento di Terni:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Confezioni Calabresi*, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e stabilimento di Cetraro Marina (Cosenza):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 23 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

15) *S.r.l. Confezioni Calabresi*, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e stabilimento di Cetraro Marina (Cosenza):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 23 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Laboratorio confezioni maglieria*, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e stabilimento di Cetraro Marina (Cosenza):

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 23 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

17) *S.r.l. Laboratorio confezioni maglieria*, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e stabilimento di Cetraro Marina (Cosenza):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 23 aprile 1987;
pagamento diretto: no.

18) *S.r.l. Expansa*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 6 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. S.I.R. - Società interconsorziale Romagnola* ora *Enichem agricoltura*, con sede in Roma e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

20) *Ditta dott. ing. Mario Guffanti & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Cantiere c/o Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Andelini*, con sede in Monte San Vito (Ancona) e stabilimento di Monte San Vito (Ancona):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Andelini*, con sede in Monte San Vito (Ancona) e stabilimento di Monte San Vito (Ancona):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Svila*, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Svila*, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano e stabilimento di Bussi (Pescara):

periodo: dal 28 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Tessilrama*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. F.lli Maselli & C.*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno contrada Macchia Lampone (Bari):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dall'8 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A3042

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7818/R datato 30 giugno 1990 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7817/R anch'esso datato 30 giugno 1990, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE IN DATA 30 GIUGNO 1990

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
PHIDEAPHARMA	09499650159	*ANAXIN*	007917014 007917026	AD IM 6 FIALE 2 ML BB IM 6 F 1 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*BIOMIORAN*	016365013	24 CONFETTI 250 MG
PHIDEAPHARMA	09499650159	*CAPRILAT*	006666010	10 CANDELETTE VAG
MAGIS	00312600174	*CELLUCOR*	021125012	5 F LIOF + 5 F SOLV 2 ML
LUGARESI	00379620370	*CEROTTO LUGARESI*	000745012	1 CEROTTO
MIDY	00730870151	*CONOVA 30*	024539013	21 COMPRESSE
DIFA	00334560125	*DESONIX*	023211016	COLL 5 ML
COLI	00396790586	*DIFLOR*	023020035	12 CAPSULE 500 MG
ORGANON ITALIA	00405640582	*ESTANDRON PROLONG*	007416011	IM 1 FIALA 1 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*FEROLACTAN*	004476014	IM 5 F 2 ML 8 U
SAVIO	00274990100	*FLURIZIN*	019180013	20 COMPRESSE
ITALFARMACO	00737420158	*FLUXEMA*	022880013 022880025	40 CONFETTI 100 MG IM IV FLEBO 10 FIALE 5 ML
DIFA	00334560125	*GEOMIX*	006373017	OFT OTOL GTT 5 ML
ITALFARMACO	00737420158	*IMMOSSAR*	022453017	5000 ULC FLACONE 5 ML
SIGMATAU	00410650584	*INTETRIX*	023012014 023012026	20 CAPSULE GRAN 125 G
IBI	02578030153	*KATALIPID IBI*	019246014	30 CPS 125 MG
SCHERING	00750320152	*KIRON*	020027013	8 COMPRESSE 500 MG
BERNA	00190430132	*LEPEXAL BERNA*	022945012 022945024	24 CONFETTI 48 CONFETTI
TOSI FRANCO	00714910155	*LIOBABY*	009536018	OS 1 FL + 1 FL
PHIDEAPHARMA	09499650159	*LIVERIN*	004046025	30 CONFETTI 15 MG
ORGANON ITALIA	00405640582	*LINDYOL E*	023624012 023624024	22 CPR 66 CPR
SCHARPER	00823890157	*MODUS*	021437052 021437088	30 CAPSULE 100 MG GOCCE ORALI 30 ML 105
SAVIO	00274990100	*NALIGEN*	021494012	20 COMPRESSE 500 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*NEUTRAFILLINA*	003916018 003916020 003916032	40 COMPRESSE 150 MG IM IV 10 FIALE 300 MG AD 10 SUPPOSTE 400 MG
ITALFARMACO	00737420158	*NICOSPASMOLO*	001785017 001785029	20 CONF OS GTT 10 ML
SAVIO	00274990100	*PERIFE*	023729015 023729027	30 CAPSULE GOCCE ORALI 20 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BIOINDUSTRIA	00885470062	*PREXIDIL*	024717011	30 COMPRESSE 5 MG
ROUSSEL MAESTRETTI	00738420157	*PROPIOCINA*	019391010 019391022	12 COMPRESSE 250 MG 12 COMPRESSE 500 MG
CABER	00964710388	*ROSSOCORTEN*	020384020	100 10 FIALE LIOF + F SOLV
BAYROPHARM	00829950153	*SIGURTIL*	024025025	50 CAPSULE 100 MG
AESCULAPIUS	00826170334	*VASOCIL*	022983011 022983023	20 COMPRESSE 50 COMPRESSE
TOSI FRANCO	00714910155	*VICINQUE*	001234018 001234020 001234032 001234044 001234057 001234071	NORM IM 6 F 3 ML B2 IM 6 F 3 ML B6 IM 6 F 3 ML 200 MG 25 CPS PP IM 6 F 3 ML SCIR LIOF 100 G

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE IN DATA 30 GIUGNO 1990

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ORGANON ITALIA	00405640582	*ANGIOCICLAN*	022821019	5 F
ITALFARMACO	00737420158	*ASCORBIN CALCIUM*	003117013	IM IV 5 F + 5 F 5 ML
PARKE DAVIS	09810140153	*BENADRYL*	003588062	50 CAPSULE 25 MG
BIOINDUSTRIA	00885470062	*BIONICARD*	026071011	30 COMPRESSE 20 MG
BOEHRINGER INGELHEIM	00421210485	*BISOLVON*	021004092	LINCTUS SCIR 250 ML 8 MG/5ML
CABER	00964710388	*CABERMOX*	024537060	16 CPS 500 MG
WELLCOME	00407630581	*CICATRENE*	014160028 014160042	CREMA 30 G PV 50 G
SAVIO	00274990100	*CITICOLINA SAVIO*	026781017 026781031 026781043	IM IV 3 FIALE 500 MG/4 ML IM IV 1 FIALA 1000 MG/4 ML IM IV 2 FIALE 1000 MG/4 ML
ECOBI	00420050106	*DUXIMA*	024344044 024344057 024344069	IM FL 750 MG + F SOLV 3 ML IV FL 1 G + F SOLV 10 ML IV FL 2 G + F SOLV 10 ML
BIOINDUSTRIA	00885470062	*EMAZIAN B12*	000079018 000079032	OS FLACONE 200 ML OS 10 FLACONI 10 ML
ITALFARMACO	00737420158	*GLICERO VALEROVIT*	003803032 003803044 003803069 003803071	IM 10 F 40 MG 50 CONFETTI 25 MG OS GTT 30 G OS GTT 50 G
SCHERING PLOUGH SPA	00889060158	*MUCOVENT*	025826025	BB 10 SUPPOSTE
SIT	01082210186	*NEUROL*	004533028	OS LIQ 100 G
SANDOZ	07195130153	*OPTALIDON*	005125036	BB 6 SUP
PROTER	00867740151	*OXOSINT*	025010051	BB SOSPENSIONE ORALE 100 ML
CABER	00964710388	*ROXENIL*	025496035	30 CAPSULE 10 MG
ITALFARMACO	00737420158	*SELEZEN*	025018072	IM 6 FIALE 3 ML 500 MG
BIOINDUSTRIA	00885470062	*SOLART*	026226035	30 CAPSULE 30 MG
ITALFARMACO	00737420158	*UBITEN*	025229079	50 14 CAPSULE MOLLI 50 MG

90A3000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 2264 del 9 giugno 1989 l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato ad accettare il legato costituito da 800 parti del Fondo investimenti europrogramma serie 1969, disposto, con testamento olografo pubblicato in data 13 maggio 1988 al n. 131162/13065 di repertorio, dal sig. Carlo Bardelli, deceduto in Como il 20 aprile 1988.

90A3019

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Associazione C.I.S.E.C., in Roma ad acquistare due immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti, il 17 maggio 1990, atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 266, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'Associazione C.I.S.E.C. (Centri internazionali di studi e convegni), con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare due immobili siti in Roma uno in piazza della Quercia, 2 e l'altro in via Torquato Taramelli, 30, per un totale complessivo di L. 3.350.000.000.

90A3021

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1990, registro n. 17 Beni culturali, foglio n. 374, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia, con sede in Roma.

90A3022

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di giugno 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgola nove);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque);

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1990 rispetto a giugno 1989 risulta pari a più 5,6 (cinquevirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1990 rispetto a giugno 1988 risulta pari a più 13,0 (tredicivirgolazero).

90A3098

REGIONE SARDEGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

L'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 07020/47539 del 13 ottobre 1989, ha autorizzato l'adeguamento delle etichette per l'acqua minerale «Smeraldina», stabilimento posto in località «Monte di Deu», agro di Tempio Pausania (Sassari) della A.L.B. S.r.l., con sede legale in Tempio Pausania, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. L'acqua minerale naturale «Smeraldina» viene imbottigliata in contenitori di cl 96 di vetro a perdere o di vetro a rendere e in bottiglie PET da lt 1,5 di acqua minerale naturale e addizionata di anidride carbonica.

L'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 0937/7450 del 16 febbraio 1990, ha autorizzato l'adeguamento delle etichette per l'acqua minerale «Giara» stabilimento posto in località «S'Acqua Cotta», agro di Villasor (Cagliari) della «Claudia S.r.l.», con sede legale in Aprilia (Latina), strada statale 148 Pontina, km 46,6, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. L'acqua minerale naturale «Giara», addizionata di anidride carbonica, viene imbottigliata in vetro, in contenitori di cl 92 e cl 45 ed «imbottigliata come sgorga dalla sorgente» in confezioni tetra-brik da cl 100 e da cl 50.

90A3026

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989 concernente: «Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Casteller». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1990).

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, riportato alla pag. 4, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'indicazione del comune di Tenna e prima dell'indicazione del comune di Ton, è inserito il comune di *Tenno*.

90A3047

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità 2 marzo 1990, n. 601.141/1650, intitolata: «Vigilanza nel settore zootecnico e mangimistico». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1990)

Nell'allegato alla circolare citata in epigrafe, riportato alla pag. 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi aggiunte, nel gruppo relativo al colore rosso, le voci seguenti: *«E 124 Rosso cocciniglia A; E 162 Rosso di barbabietola»*.

90A3109

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 6 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000